



REGOLAMENTO CONTRIBUTI

COMUNE DI RIVERGARO

(Provincia di Piacenza)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n.18 del 11-04-2016

COMUNE DI RIVERGARO

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I CONTRIBUTI ED I RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale di Rivergaro n° 18 dell'11 aprile 2016, che ha abrogato il regolamento precedente

TITOLO I: OGGETTO E FINALITÀ

Art. 1 : Oggetto

Il Comune, in attuazione dell'art. 12 Legge 241/1990, dell'art. 4 dello Statuto comunale e con la finalità di un uso trasparente delle risorse pubbliche, disciplina con il presente Regolamento:

- l'istituzione dell'Albo comunale delle Libere forme associative
- le diverse modalità di contribuzione e di sostegno alle libere forme associative
- l'assegnazione in uso delle attrezzature di proprietà comunali.

Art. 2: Principi e finalità

1) Il Comune di Rivergaro, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce nel volontariato e nell'associazionismo, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo della cultura e dello sport, di tutela della salute e dell'ambiente, di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni.

2) Il Comune sostiene e valorizza tali libere forme associative senza scopo di lucro, secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell'ente o negli interessi generali dello stesso e della città.

TITOLO 2: ALBO COMUNALE DELLA LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 3: Istituzione dell'Albo Comunale delle Libere forme associative

- 1) L'Amministrazione Comunale provvede all'istituzione di un apposito "**Albo Comunale delle Libere forme associative**", al quale possono richiedere l'iscrizione tutte le libere forme associative, riconosciute e non riconosciute, operanti sul territorio comunale.
- 2) Non possono essere iscritti all'Albo Comunale delle Libere forme associative:
 - Partiti e associazioni con finalità politiche
 - Associazioni sindacali
 - Associazioni di categoria
 - Associazioni di datori di lavoro
 - Associazioni che hanno come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati
 - Circoli privati
 - Associazioni, comunque denominate, che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati

- Associazioni che prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3) L'iscrizione nell'Albo comunale, ai sensi della normativa regionale in vigore, costituisce presupposto per:

- accedere ai contributi comunali
- accedere ai rapporti convenzionali con l'Amministrazione
- accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà comunale
- accedere alla riduzione dei tributi locali, eventualmente previsti.

Art. 4: Sezioni

1) L'Albo comunale delle Libere forme associative è composto di quattro sezioni:

- A. Registro delle Associazioni di promozione sociale
- B. Elenco delle Organizzazioni di volontariato
- C. Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche
- D. Elenco di tutte le altre forme associative non rientranti in alcuna delle sezioni precedenti.

Le Associazioni iscritte nei registri regionali che hanno sede nel territorio comunale sono iscritte all'Albo Comunale d'ufficio a cura dell'Ente locale, come previsto dalla normativa regionale in vigore.

Sezione A)

Possono richiedere l'iscrizione al Registro delle Associazioni di promozione sociale le Associazioni di promozione sociale disciplinate ai sensi della L. 383/2000 e della L.R. n° 34/2002 e successive modificazioni e dalla L.R. n° 8/2014 che dimostrino di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- avere sede nel territorio del comune di Rivergaro;
- svolgere la propria attività nel territorio comunale con continuità, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto Comunale.

Sezione B)

Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco delle Organizzazioni di volontariato le Organizzazioni di volontariato, dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, disciplinate ai sensi della L.R. n° 12/2005 e successive modificazioni e dalla L.R. 8/2014 che dimostrino di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- avere sede nel territorio del comune di Rivergaro;
- svolgere la propria attività nel territorio comunale con continuità, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto Comunale.

Sezione C)

Possono richiedere l'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche le associazioni e le società sportive dilettantistiche che svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n° 289 e successive modificazioni, dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) o Discipline Sportive Associate (DSA) e/o Enti di Promozione Sportiva (EPS) cui esse sono affiliate, che dimostrino di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- avere sede nel territorio del comune di Rivergaro;
- svolgere la propria attività nel territorio comunale con continuità, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto Comunale.

Sezione D)

Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco di tutte le altre forme associative non rientranti in alcuna delle sezioni precedenti:

- Associazioni, Fondazioni, Comitati disciplinati ai sensi del Codice Civile Libro I, Titolo II, capo II e III, artt. 14-42
- Organizzazioni non governative (O.N.G.) ai sensi della L. n° 49/87
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi del D.Lgs. n° 460/97,
- che dimostrino di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - avere sede nel territorio del comune di Rivergaro;
 - svolgere la propria attività nel territorio comunale con continuità, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto Comunale.

Art. 5: Iscrizione all'Albo Comunale

1) La domanda di iscrizione, corredata dalle autocertificazioni richieste come da apposito modulo, deve essere indirizzata al Sindaco e firmata dal legale Rappresentante o dal Responsabile Locale dell'associazione/organizzazione.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- A. copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- B. codice fiscale/partita IVA;
- C. relazione sull'attività svolta o che si intende realizzare sul territorio;
- D. elenco nominativo delle cariche sociali con i relativi recapiti;
- E. ultimo bilancio annuale dell'associazione/organizzazione (ove previsto).

2) Le Associazioni di promozione sociale già iscritte nei registri, regionale e provinciale, non devono necessariamente richiedere l'iscrizione come al comma precedente, essendo iscritte d'ufficio dall'Amministrazione comunale.

Art. 6: Procedure per la registrazione, la variazione, la revisione e la cancellazione.

1. Il servizio responsabile dei procedimenti di registrazione, variazione, revisione e cancellazione in ordine all'Albo Comunale è il servizio Affari Generali.

2. La registrazione viene effettuata previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 ed a seguito della consegna di tutta la documentazione richiesta come indicato all'art. 5.

3. Ogni variazione in merito a quanto comunicato nell'iscrizione all'Albo, relativa a:

- sede sociale
- statuto
- legale rappresentante
- sezioni tematiche/aree di intervento
- forma giuridica
- scioglimento dell'associazione/organizzazione e cessazione dell'attività;

deve essere comunicata all'Amministrazione entro tre mesi dalla data del verbale redatto dall'associazione/organizzazione stessa, utilizzando l'apposito modulo.

4. L'Albo Comunale è soggetto alla revisione triennale per la verifica della permanenza dei requisiti delle Associazioni iscritte; a tal fine, le associazioni/organizzazioni registrate trasmettono all'Amministrazione un'autodichiarazione attestante il permanere dei requisiti entro tre mesi dalla comunicazione di revisione da parte dell'Amministrazione Comunale.

5. La cancellazione di un'associazione/organizzazione dall'Albo Comunale è disposta:

- per accertata perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;
- su richiesta dell'associazione/organizzazione stessa;
- per mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione di cui al precedente comma, richiesta in sede di revisione.

6. Il termine massimo del procedimento per la registrazione, variazione, revisione e cancellazione è fissato in 60 (sessanta) giorni e decorre come sotto specificato:

- dalla data di presentazione della richiesta da parte dell'associazione/organizzazione;

- dal termine assegnato per la presentazione della documentazione necessaria per la revisione;
- dall'inizio d'ufficio del procedimento.

Tale termine può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni nel caso venga richiesta documentazione integrativa.

La registrazione, variazione e cancellazione diventano efficaci a seguito di determina del Servizio Affari Generali. L'Amministrazione Comunale comunica i provvedimenti all'associazione/ organizzazione interessata entro i 30 (trenta) giorni successivi.

Art. 7: Diffusione dell'Albo Comunale

L'Amministrazione Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza dell'elenco di tutte le associazioni/organizzazioni iscritte nell'Albo Comunale, da parte degli enti, delle istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità comunale. L'Albo Comunale è sempre consultabile sul sito internet comunale.

TITOLO III: AZIONI DI SOSTEGNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 8: Osservanza delle norme regolamentari

L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni cui gli stessi si riferiscono.

Art. 9: Forme di contribuzione

1. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa delle associazioni e sulla base del principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118 della Costituzione, il Comune di Rivergaro sostiene il volontariato e l'associazionismo con le seguenti modalità:

- sostenendo progetti di utilità sociale promossi e gestiti direttamente dalle stesse associazioni in forma singola o in rete fra loro, assegnando contributi economici alle associazioni e organizzazioni interessate;
- attraverso la stipula di apposita convenzione sostenendo le attività delle associazioni/organizzazioni.

2. Ogni anno il Consiglio Comunale stabilisce, contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale, gli ambiti di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno, individuando l'ammontare delle risorse finanziarie ad essi destinato.

3. In conformità a quanto stabilito dal Consiglio Comunale, la Giunta Comunale individua:

- l'ammontare delle risorse;
- i criteri per l'assegnazione alle associazioni/organizzazioni dei **contributi** disponibili e delle **attrezzature** utilizzabili;
- le modalità di collaborazione fra Amministrazione e associazioni/organizzazioni.

Art. 10: Aree tematiche e di intervento

L'Amministrazione Comunale prevede forme di contribuzione secondo le seguenti aree tematiche e di intervento:

1) area delle attività culturali e musicali:

- promozione culturale e scientifica;
- tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, delle biblioteche e delle tradizioni locali;
- valorizzazione delle varie forme artistiche: musica, teatro, arte;
- celebrazioni di anniversari, ricorrenze civili, religiose e politiche.

2) area delle attività formative ed educative:

- attività educative di orientamento all'istruzione, alla formazione e alla professione;
- scambi di conoscenze educative e culturali con altre comunità.

3) area delle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato, sanitarie e dell'impegno civile:

- attività sociali, sanitarie ed assistenziali;

- valorizzazione del benessere e tutela della salute;
- impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, attuazione principi della pace e delle pari opportunità;
- cultura della convivenza, integrazione sociale e comunitaria, solidarietà fra i popoli;
- attività umanistiche di carattere internazionale.

4) area della promozione e valorizzazione ambientale:

- patrimonio ambientale e naturale;
- tutela e valorizzazione dei prodotti tipici locali;
- protezione civile;
- tutela dei diritti e del benessere degli animali.

5) area delle attività sportive e ricreative del tempo libero e del turismo:

- diffusione pratica sportiva dilettantistica e amatoriale;
- formazione all'educazione sportiva dei giovani;
- attività ricreative e socializzanti;
- promozione turistica di interesse locale, nazionale ed internazionale;
- conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della comunità locale.

Art. 11: Procedimento per l'assegnazione delle risorse finanziarie.

1) I contributi e gli spazi sono assegnati di norma alle associazioni/organizzazioni mediante la pubblicazione di un avviso che fissa i termini, i tempi e le modalità con le quali verranno recepiti i progetti.

L'Amministrazione, per particolari motivazioni da esplicitare nel provvedimento di pubblicazione, ha la facoltà di indirizzare gli avvisi anche a soggetti non iscritti nell'Albo Comunale.

2) Nell'avviso sono indicati in particolare:

- A. le finalità che si intendono perseguire ed i criteri di selezione dei progetti;
- B. le modalità di partecipazione e gli elementi che devono essere contenuti nelle risposte delle associazioni;
- C. l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie da assegnare nonché i criteri in base ai quali verranno ripartite le risorse;
- D. i casi particolari in cui la concessione di contributi è disciplinata da apposite convenzioni che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata superiore all'anno e comunque non superiore ai quattro anni.

3) I bandi sono pubblicati presso l'URP, sul sito internet dell'Amministrazione e sottoposti alle ulteriori forme di pubblicità ritenute adeguate alla fattispecie di cui si tratta.

4) Sono ammesse a presentare domanda di partecipazione ai bandi associazioni riunite che abbiano conferito mandato con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo.

Art. 12: Valutazione dei progetti

La valutazione dei progetti presentati ai sensi del precedente art. 11 è effettuata dalla Giunta Comunale che suddivide le risorse assegnate.

Qualora lo ritenga opportuno, la Giunta può effettuare incontri alla presenza dei richiedenti, da convocarsi a seguito della presentazione dei progetti, finalizzati alla miglior suddivisione delle Risorse disponibili a Bilancio.

Per la concessione dei contributi, la Giunta con propria deliberazione, definisce e dettaglia i criteri di valutazione da applicarsi alla ripartizione dei fondi, attenendosi ai seguenti indirizzi:

1. grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione dell'attività con particolare riguardo alle fasce deboli (giovani, anziani, handicap);
2. attività di valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti locali;
3. grado di ricaduta sulla comunità locale e integrazione con il territorio;
4. esistenza di precedenti collaborazioni con l'Amministrazione Comunale per l'organizzazione di iniziative.

Art. 13 - Assegnazione di contributi a terzi non iscritti all'Albo Comunale

1. E' possibile derogare al disposto dell'art. 3 punto 3 del presente Regolamento per l'assegnazione

dei contribuiti, in casi particolari, adeguatamente motivati, anche a favore di enti pubblici, enti privati, fondazioni ed altre istituzioni e associazioni, anche se non iscritti nei registri di cui all'art. 3, al fine di sostenere specifiche iniziative rientranti nelle aree tematiche di intervento indicate all'art. 10. La deroga è autorizzata con delibera del Consiglio Comunale.

2. Sono escluse dalla disciplina di cui all'art.3 comma 3 e di cui al precedente comma, i contribuiti per iniziative aventi rilievo di carattere nazionale o di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità o altri eventi eccezionali, disposti dal Sindaco, sulla base di specifiche assegnazioni di risorse effettuate dalla Giunta.

Per quanto riguarda la procedura di erogazione e di rendicontazione si fa rinvio al successivo art. 16, mentre per i casi di decadenza si fa riferimento all'art. 17.

Art. 14: Co-progettazione

1. Qualora, in caso di manifestazioni nuove e/o particolarmente complesse da un punto di vista organizzativo, tra l'Amministrazione Comunale ed un soggetto terzo vi sia un coinvolgimento più stretto sin dalla fase progettuale, l'Amministrazione, oltre all'azione del patrocinio, può assumere direttamente o far assumere al Servizio Comunale interessato impegni di spesa per l'iniziativa o l'attività in oggetto.
2. Nell'atto deliberativo che precede la manifestazione e/o il progetto verranno indicati gli impegni di spesa assunti con Bilancio Comunale e quelli di pertinenza del soggetto terzo. In questi casi nel materiale pubblicitario l'Amministrazione Comunale e il soggetto terzo coinvolto dovranno risultare attori comprimari nell'organizzazione dell'iniziativa.

Art 15: Esclusioni

Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono pertanto, procedure autonome, a titolo esemplificativo:

- a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate e della normativa sul diritto allo studio;
- b) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e dallo stesso affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecniche e organizzativa;
- c) i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso delle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente con l'Amministrazione;
- d) le quote associative dovute ad Enti o Associazioni a cui il Comune abbia aderito o intenda aderire;
- e) contributi già disciplinati da una normativa specifica a livello comunitario, nazionale o regionale;
- f) le forme di contribuzione previste nel Regolamento comunale di assistenza economica a favore di persone in condizioni di bisogno;
- g) i contributi derivanti dalla gestione dei servizi ed interventi comunali affidati a terzi (gestione della impiantistica di base, gestione di parchi e del verde pubblico,...) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base dell'approvazione di specifiche convenzioni;
- h) i contributi derivanti dalla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti dell'Amministrazione, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni.

TITOLO III - CAPO I: Contributi per progetti e singole iniziative

Art. 16: Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi

- 1) L'erogazione dei contributi avviene a presentazione di relazione consuntiva sull'attività, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute, debitamente documentate, relativi al progetto presentato.
- 2) La corresponsione dei contributi in ogni caso non potrà essere superiore all'assegnazione iniziale degli stessi a meno che non si ricorra ad un nuovo atto di Giunta dietro specifica istanza motivata dell'associazione.
- 3) In difetto di documentazione delle spese, fino all'importo massimo di 250 euro, può ugualmente farsi luogo all'erogazione del contributo tenuto conto dei contenuti della relazione.

Art. 17: Decadenza dei contributi

- 1) I soggetti beneficiari ed assegnatari di contributi finanziari decadono dal diritto di ottenerli o di mantenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il sostegno era stato accordato;
 - b) non venga presentata la documentazione prescritta al precedente articolo, in particolare per quanto attiene alla rendicontazione;
 - c) sia stato modificato in maniera rilevante il programma dell'iniziativa. E' fatta comunque salva la possibilità di concedere un contributo in forma ridotta, rivalutato proporzionalmente.
- 2) Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma 1, si dà luogo al recupero della somma erogata, nelle forme previste dalla legge.

CAPO II: Sostegno all'attività ordinaria dell'associazione/organizzazione

Art. 18: Contributi attività ordinaria (annuali)

1. Il Comune può erogare contributi annuali ad associazioni, enti, comitati locali quali concorso per l'effettuazione dell'attività ordinaria annuale in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale.
2. I criteri, le modalità di vantazione dell'attività e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente articolo sono fissati dalla Giunta in base alla normativa regionale in materia e comunque dovranno prevedere:
 - a) richiesta di contributo entro il mese di ottobre;
 - b) relazione illustrativa dell'attività svolta;
 - c) elenco di altri benefici ottenuti dal Comune.

Art. 19: Convenzioni (pluriennali)

- 1) Con specifico riferimento all'art. 7 della L. 266/1991 e successive modificazioni, l'Amministrazione Comunale ha la possibilità di stipulare convenzioni con le Organizzazioni di volontariato che risultino iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali.
- 2) La convenzione, stipulata fra il Responsabile del servizio interessato ed il legale rappresentante dell'associazione/organizzazione beneficiaria, contiene i seguenti elementi minimi:
 - a) le attività che l'associazione/organizzazione si candida a svolgere in base al progetto presentato;
 - b) l'ammontare del contributo finanziario a carico dell'Amministrazione e l'eventuale importo del canone di concessione degli spazi;
 - c) le modalità dei controlli da parte dell'Amministrazione al fine di verificare le condizioni di svolgimento delle attività nonché di utilizzo e manutenzione dei locali;
 - d) i casi di decadenza dai benefici;
 - e) le modalità di rendicontazione finanziaria in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17, nonché le modalità di rilevazione dell'impatto sociale delle attività;
 - f) gli obblighi assicurativi da porre a carico dell'associazione;
 - g) il rispetto della normativa e degli adempimenti previsti in materia di sicurezza e tutela della salute, sia in relazione all'attività svolta che alle attrezzature utilizzate;
 - h) la durata della convenzione.

TITOLO IV: Assegnazione delle attrezzature

Art. 20: Individuazione delle attrezzature e disposizioni generali sulla loro gestione

La Giunta approva, sulla base di un censimento delle disponibilità, l'elenco delle attrezzature destinate alle finalità di cui al presente regolamento.

Tale decisione è presa una volta per ogni mandato e/o ogni volta che tale elenco subisca modifiche.

Art. 21: Assegnazione di attrezzature

- 1) L'Amministrazione Comunale contribuisce al funzionamento delle associazioni/organizzazioni operanti sul territorio comunale e iscritte nell'apposito Albo Comunale, mediante l'assegnazione di attrezzature, anche a titolo gratuito, stante l'interesse collettivo dell'attività, secondo i criteri di valorizzazione ed equo utilizzo del patrimonio pubblico ed alla corresponsabilità di gestione ed in base alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale almeno una volta per ogni mandato.
- 2) Nell'ambito delle disponibilità di magazzino, l'Amministrazione Comunale fissa le tipologie, la quantità e le condizioni d'uso di attrezzature, che possono essere utilizzate temporaneamente e gratuitamente per iniziative patrocinate dal Comune, alle associazioni/organizzazioni iscritte all'Albo Comunale che realizzano un'iniziativa in linea con le finalità espresse nel presente regolamento.
- 3) Le richieste di utilizzo delle attrezzature vanno indirizzate all'Amministrazione la quale, verificata la compatibilità con altre iniziative, rilascia l'eventuale autorizzazione all'utilizzo entro 20 giorni dalla data d'inoltro.
- 4) Le attrezzature possono essere anche assegnate ad associazioni non iscritte all'Albo Comunale, sulla base delle indicazioni e dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 23: Disposizione finale

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale, regionale e alle direttive europee in materia di associazionismo e valorizzazione delle libere forme associative.

Art. 24: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della deliberazione che lo approva.

Art. 25: Normativa di riferimento

La normativa cui fa riferimento il presente Regolamento è:

- Codice civile Libro I, Titolo II, Capo II "Delle Associazioni e delle fondazioni" artt. 14-42
- L. n° 49/87 "Nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo"
- L. 266/91 "Legge quadro sul volontariato"
- D.Lgs. n° 460/97 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"
- D.Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- L. 383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"
- art. 90 della L. n° 289/2002 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica"
- L.R. n° 34/2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale"
- L.R. n° 12/2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato"
- L.R. n°8 del 30 giugno 2014 "Semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo, di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della Cittadinanza solidale."
- Statuto Comunale

Art. 26: Abrogazioni

All'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato:

Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati - Deliberazione C.C. n° 20 del 29/06/2002.

